

VERBALE DI ACCORDO – ARMONIZZAZIONE BANCA ITB

In Milano, in data

tra

- Intesa Sanpaolo S.p.A., anche nella qualità di Capogruppo (di seguito ISP)

e

- le Delegazioni di Gruppo delle OO.SS. FABI, FIRST/CISL, FISAC/CGIL, SINFUB, UGL CREDITO, UILCA e UNISIN

anche nella loro qualità di Fonti istitutive del Fondo Sanitario Integrativo e del Fondo Pensione a Contribuzione Definita del Gruppo Intesa Sanpaolo

premesso che

- il Piano d'Impresa 2014-2017 (di seguito Piano), con l'obiettivo di perseguire il miglioramento della produttività e l'aumento della redditività con un basso profilo di rischio, individua motori di crescita innovativi in grado di cogliere nuove opportunità di business e rilevanti sinergie per l'intero Gruppo Intesa Sanpaolo (di seguito Gruppo), adottando iniziative che prevedono importanti investimenti in tecnologie e soprattutto nelle persone considerate fattore abilitante per la realizzazione ed il successo del Piano medesimo;
- tra le iniziative di crescita previste dal Piano, si inserisce l'acquisizione da parte di ISP dell'intero pacchetto azionario di Banca ITB S.p.A. (di seguito ITB) realizzatasi in data 19 dicembre 2016, con l'obiettivo di acquisire nuovi segmenti di clientela ("lower mass", "nuovi italiani" e "giovani") e di realizzare un nuovo modello di business che trasformerà ITB nella prima Banca di prossimità focalizzata sull'Instant Banking, con ridenominazione in Banca 5 S.p.A.;
- ITB applica ai propri dipendenti il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del settore Credito e ha regolato con discipline aziendali, sino al momento della costituzione di RSA aziendali, taluni istituti ad oggi applicati al rapporto di lavoro dei propri dipendenti;
- coerentemente con l'articolazione del Gruppo, le Parti nel tempo hanno sviluppato un modello di relazioni industriali teso a ricercare sempre nuove sinergie e massimizzare la creazione di valore per tutte le persone del Gruppo, anche attraverso l'armonizzazione delle discipline aziendali e la definizione di intese che siano di indirizzo per tutte le società del Gruppo;
- in tale quadro le Parti confermano la sede di Gruppo quale unica sede di confronto idonea a negoziare quanto attribuito dalle normative di legge e di contratto per il secondo livello di contrattazione per tutte le Società del Gruppo, nel rispetto delle loro specificità organizzative e produttive;
- le Parti intendono delineare un progressivo processo di armonizzazione delle discipline aziendali di ITB con le linee di indirizzo e le previsioni vigenti nel Gruppo che, per le specificità di tali istituti, potrà compiutamente concludersi a seguito del necessario allineamento dei sistemi operativi ed informativi di riferimento;

si conviene quanto segue:

1. la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente accordo;
2. a far tempo dalla data di sottoscrizione del presente accordo, ferma restando l'applicazione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del settore Credito, il personale già in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o con contratto di apprendistato professionalizzante e quello di futura assunzione, è destinatario dei trattamenti economici e degli istituti normativi tempo per tempo vigenti presso il Gruppo derivanti anche dal Contratto Collettivo di Secondo Livello, in quanto applicabili e compatibili con l'organizzazione aziendale di ITB stessa, con le precisazioni di seguito indicate; gli orari ed i trattamenti relativi al personale con contratto di lavoro a tempo parziale e/o di telelavoro mobile sono confermati sulla base della normativa attuale sino alla loro eventuale scadenza.

A. Assistenza sanitaria integrativa

In materia di assistenza sanitaria sono assicurate sino al 31 dicembre 2017 le coperture in essere secondo le modalità e le condizioni attualmente applicate presso ITB.

A decorrere dal 1° gennaio 2018 i dipendenti di ITB saranno iscritti al Fondo Sanitario Integrativo del Gruppo Intesa Sanpaolo con applicazione della complessiva normativa statutaria, con la precisazione che la fruizione delle prestazioni avverrà mediante le modalità definite nell'appendice 2 dello Statuto stesso per un periodo di tre anni.

B. Previdenza complementare

Il personale di ITB potrà aderire al Fondo Pensione a contribuzione definita del Gruppo Intesa Sanpaolo (di seguito Fondo Pensione), quale Fondo unico di riferimento aziendale, ai sensi dell'Accordo 7 ottobre 2015 e successive integrazioni, anche con il solo conferimento esplicito del TFR.

A decorrere dalla data di sottoscrizione delle presenti intese, a fronte dell'iscrizione al Fondo Pensione da perfezionarsi entro il 31 luglio 2017, ITB riconoscerà al personale in servizio un contributo datoriale pari al 2% delle voci stipendio, scatti ed importo ex ristrutturazione tabellare, aumentato per tutto il personale, esclusivamente se iscritto a detto Fondo, al 2,5% con decorrenza 1° gennaio 2018 ed al 3% a partire dal 1° gennaio 2019; tale contributo sarà infine elevato al 3,5% a decorrere dal 1° gennaio 2020.

Sarà comunque consentita la possibilità di mantenere la posizione di previdenza complementare eventualmente in essere ovvero di trasferirla a Fondi Pensioni Aperti o a forme pensionistiche individuali. In caso di mancata iscrizione al Fondo Pensione è esclusa la contribuzione a carico dell'Azienda a decorrere dal 1° agosto 2017.

C. Circolo ricreativo

Il personale di ITB è destinatario fin dalla data di sottoscrizione delle presenti intese della complessiva normativa contenuta nell'accordo 7 febbraio 2013 e successive modifiche e integrazioni.

D. Buono Pasto

Con effetto dal 1° gennaio 2018, è attribuito il buono pasto giornaliero nel valore di Gruppo attualmente pari a euro 5,16, con le condizioni e le modalità tempo per tempo stabilite al medesimo livello; tale importo sarà riconosciuto fin da subito al personale di eventuale assunzione nel corso del 2017.

*** **

Resta confermato che ITB è destinataria:

- del Protocollo Relazioni Industriali 24.2.2014 - così come integrato con accordo 11 dicembre 2014 – ed è inclusa tra le società di cui all'allegato 2;
- dell'accordo 3 febbraio 2016 relativo alle Cessioni Individuali di Contratto.

Per quanto attiene al decreto legislativo 81/2008, le Parti si danno atto che l'attuale Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza di ITB rimarrà in carica fino al prossimo rinnovo degli RLS di Gruppo. A decorrere dalla data di sottoscrizione delle presenti intese saranno peraltro riconosciute, in quanto applicabili, le agibilità previste dall'accordo di Gruppo 6 aprile 2016, così come integrato dall'accordo 24 novembre 2016. Qualora la carica venga meno per qualunque causa, le Parti si danno atto che gli RLS di Gruppo potranno operare anche relativamente all'ambito di ITB, fino al successivo rinnovo delle cariche.

INTESA SANPAOLO S.p.A.
(anche n.q. di Capogruppo)

FABI

FIRST/CISL

FISAC/CGIL

SINFUB

UGL CREDITO

UILCA

UNISIN